



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Umberto I"

58017 PITIGLIANO (GR)

G. ROMANI

Prot. 136/6.2.p.
Circ. N.26

Pitigliano, 12 gennaio 2017

Ai docenti I.C. "Umberto I" Pitigliano

Ai genitori I.C. "Umberto I" Pitigliano

Sul sito dell'istituto www.comprendivopitigliano.it

Oggetto: **certificazioni scolastiche**

Al fine di fornire chiarimenti inerenti le richieste e il rilascio di certificazione scolastiche, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Riammissione dopo assenza per malattia

In base al DPR 1518/1967, art 42 ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013, **il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni. Ciò significa che se lo studente rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, mentre diventa obbligatorio dal 7° giorno in poi.**

I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (Esempio 1: inizio malattia venerdì, il rientro a scuola il mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; **esempio 2:** inizio malattia lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (Esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

Si chiarisce inoltre che se l'assenza è programmata e comunicata preventivamente per iscritto alla scuola, siccome non si tratta di un'assenza per malattia, al rientro a scuola non deve essere richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni. La scuola accetterà una auto-dichiarazione della famiglia. La comunicazione di tali assenze, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere indirizzate, per iscritto, al Dirigente Scolastico e consegnate preventivamente al docente/coordinatore di classe, affinché possano essere annotate sul registro di classe.

Nel caso invece in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola (e quindi la scuola non conosce i motivi dell'assenza), al rientro è doveroso da parte delle famiglie produrre un documento giustificativo di tale assenza.

Non è necessaria alcuna certificazione medica per:

- 1) Frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare in ogni ordine di Scuola;
- 2) Entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o indagini clinico/strumentali;
- 3) Fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
- 5) Riammissione dopo un infortunio che abbia comportato un trattamento con suture, medicazioni o apparecchi gessati;
- 6) Riammissione dopo assenze non dovute a malattia e/o preventivamente comunicate, indipendentemente dalla loro durata.

In tali situazioni è sufficiente la giustificazione/richiesta dei genitori.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Roberta Capitini

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993

P.zza D. Alighieri, 19 – Pitigliano (Grosseto) - ☎ 0564 616035 Fax: 0564 617038

✉ gric82000e@istruzione.it ; Posta Pec gric82000e@pec.istruzione.it

Url: www.comprendivopitigliano.it

Codice Meccanografico: GRIC82000E Codice Fiscale 82002750535